

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2025, n. 30-1082

Decreto legislativo n. 152/2006, articolo 27. Parere regionale, a conferma della D.G.R. n. 3-731 del 31 gennaio 2025, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale, comprensiva della valutazione d'incidenza, relativa al progetto di "realizzazione di un nuovo parco eolico denominato "Monte Giarolo" di potenza pari a 124 MW" presentato dalla Società 15 Più Energia S.r.



Seduta N° 69

Adunanza 06 MAGGIO 2025

Il giorno 06 del mese di maggio duemilaventicinque alle ore 11:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Marina CHIARELLI - Matteo MARNATI

DGR 30-1082/2025/XII

OGGETTO:

Decreto legislativo n. 152/2006, articolo 27. Parere regionale, a conferma della D.G.R. n. 3-731 del 31 gennaio 2025, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale, comprensiva della valutazione d'incidenza, relativa al progetto di "realizzazione di un nuovo parco eolico denominato "Monte Giarolo" di potenza pari a 124 MW" presentato dalla Società 15 Più Energia S.r.l. nei Comuni di Albera Ligure, Cabella Ligure, Fabbrica Curone (AL) e Santa Maria di Staffora (PV). [ID:9336]. Parte piemontese.

A relazione di: (Marnati), Bussalino

Premesso che:

il decreto legislativo n. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

gli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 definiscono le differenti fasi delle procedure di VIA;

la legge regionale n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)", all'articolo 5, comma 4, prevede che con provvedimento deliberativo della Giunta regionale sia definita la composizione dell'Organo Tecnico Regionale, nonché l'organizzazione e le modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale in riferimento alle categorie di progetto sottoposte alle procedure di VIA di competenza regionale;

la deliberazione della Giunta regionale del 29 marzo 2024, n. 14-8374 "Legge regionale 13/2023, articolo 5, comma 4. Approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui

all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA), i provvedimenti di competenza regionale e i pareri sulle procedure nazionali per la VIA", tra l'altro stabilisce che relativamente alla procedura di partecipazione alla fase di valutazione nazionale, il parere regionale venga rilasciato con provvedimento deliberativo della Giunta regionale;

Premesso, inoltre, che:

quale prima valutazione del progetto di "Realizzazione di un nuovo parco eolico denominato 'Monte Giarolo' di potenza pari a 124 MW", presentato dalla Società 15 Più Energia S.r.l. nei Comuni di Albera Ligure, Cabella Ligure, Fabbrica Curone (AL) e Santa Maria di Staffora (PV), con D.G.R. n. 6-53 del 26 luglio 2024 è stata stabilita la non sussistenza delle condizioni per esprimere il parere regionale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 152/2006, ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in ragione delle esigenze di approfondimento e integrazione documentale dettagliatamente illustrate nell'Allegato 1 alla medesima deliberazione;

a seguito della comunicazione del 13 dicembre 2024 di avvenuta pubblicazione delle integrazioni progettuali richieste al Proponente, nonché di conseguente avvio della consultazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), la Giunta regionale con propria deliberazione n. 3-731 del 31 gennaio 2025 ha espresso, per la parte di territorio piemontese, un parere negativo in ragione della marcata carenza della documentazione, sia sugli aspetti energetici, mancando l'analisi in ordine alle caratteristiche anemologiche sito specifiche e alla producibilità energetica attesa dal progetto, sia sugli studi e sulle indagini a corredo della trattazione di molteplici tematiche, tra le quali anche quelle inerenti alle valutazioni geologiche e geotecniche, nonché in ragione degli impatti ambientali, sulle componenti biotiche ed ecosistemiche, della mancata completa applicazione delle misure di attenuazione individuate nell'istruttoria di parere endoprocedimentale di Valutazione di incidenza e degli aspetti paesaggistici.

Preso atto che il MASE in data 2 aprile 2025 ha proceduto a comunicare l'avvio di una nuova consultazione sulla base dell'avvenuta pubblicazione delle integrazioni sollecitate dal Ministero della Cultura, Sovrintendenza Speciale per il PNRR, con nota del 10 gennaio 2025, stabilendo un nuovo termine di 30 giorni per l'espressione delle nuove osservazioni.

Dato atto che, ai fini dell'espressione del parere regionale, è stato convocato l'Organo tecnico regionale in modalità telematica in data 14 aprile 2025, allargato all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, per gli aspetti concernenti la valutazione d'incidenza, come di seguito sintetizzati ed elencati:

- nota prot. n. 63051 del 18 aprile 2025 del Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale, in cui, ribadendo il carattere pesantemente modificativo dello stato dei luoghi naturali presenti attribuito alla progettualità di che trattasi, nonché la presenza su gran parte delle aree interessate dall'intervento di vincoli paesaggistici individuati ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle alte Valli Borbera e Curone, peraltro difficilmente superabili stante l'attuale *layout* di progetto, si evidenzia come dall'esame della documentazione pervenuta non siano emersi elementi di novità rispetto a quanto valutato in occasione dell'espressione del parere regionale con DGR n. 3-731 del 31 gennaio 2025, esprimendo conseguentemente un parere non favorevole, ai sensi dell'articolo 146 del suddetto decreto legislativo n. 42/2004, alla realizzazione del nuovo impianto eolico, per le motivazioni di dettaglio nella stessa rappresentate;
- nota prot. n. 61433 del 16 aprile 2025 del Settore regionale Tecnico Piemonte Sud, con la quale si comunica che la documentazione in ultimo pubblicata sul portale del Ministero non attiene agli aspetti di competenza, e che pertanto si confermano le valutazioni istruttorie precedentemente rilasciate a supporto della richiamata DGR n. 3-731 del 31 gennaio 2025;
- determinazione dirigenziale n. 121 dell'11 aprile 2025 dell'Ente di gestione delle aree protette

dell'Appennino piemontese, in cui, ritenendosi di ribadire come il progetto assuma una incidenza negativa significativa sugli elementi designanti la ZPS IT1180025 "Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo" ed i relativi obiettivi ed azioni gestionali, passibile di pregiudicare l'integrità del Sito, si conferma il parere di incidenza ambientale negativo sul progetto, in considerazione della mancata completa applicazione delle misure di attenuazione individuate nell'istruttoria di parere endoprocedimentale di Valutazione di incidenza, Livello II, Valutazione Appropriata di cui al prot. APAP n. 1777 del 27 giugno 2024, DD n. 203/2024.

Dato atto, infine, che, alla luce di tali considerazioni e in esito all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, tenuto conto della sopracitata determinazione dirigenziale n. 121/2025 dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese, risulta che, come dettagliatamente illustrato nella documentazione agli atti, il suddetto Organo tecnico ha confermato la valutazione negativa d'impatto ambientale precedentemente proposta, in ragione del fatto che dalle nuove integrazioni documentali prodotte dal Proponente non emergono elementi di novità, tali da riscontrare e superare le criticità evidenziate con l'espressione del parere regionale di cui alla DGR n. 3-731 del 31 gennaio 2025.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,
la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di prendere atto delle risultanze istruttorie, sinteticamente rappresentate in premessa, e, conseguentemente, di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 152/2006, e nel rispetto della DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024, un parere in cui, per la parte piemontese, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale, comprensiva della valutazione d'incidenza relativamente al progetto "realizzazione di un nuovo parco eolico denominato 'Monte Giarolo' di potenza pari a 124 MW" presentato dalla Società 15 Più Energia S.r.l. nei Comuni di Albera Ligure, Cabella Ligure, Fabbrica Curone (AL) e Santa Maria di Staffora (PV), si conferma quanto già rappresentato nella DGR n. 3-731 del 31 gennaio 2025 e, conseguentemente, la valutazione negativa d'impatto ambientale sull'opera;

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Sviluppo Energetico sostenibile", l'invio della copia della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 152/2006, per il prosieguo dell'iter di competenza;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.